

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO



COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dd. 27.09.2007
in vigore dal 13.10.2007

INDICE

	- INDICE	2
Art. 1	- Oggetto e obbligatorietà del servizio	3
Art. 2	- Permesso speciale	3
Art. 3	- Rilascio del permesso	3
Art. 4	- Divieto	3
Art. 5	- Svolgimento del servizio	3
Art. 6	- Frequenza del servizio	3
Art. 7	- Obblighi degli assuntori del servizio	4
Art. 8	- Richiesta di intervento e obblighi dei richiedenti	4
Art. 9	- Segnalazioni	4
Art. 10	- Controlli	4
Art. 11	- Bruciatura dei camini	5
Art. 12	- Tariffe	5
Art. 13	- Registro	5
Art. 14	- Assicurazione	6
Art. 15	- Sanzioni amministrative	6

Art. 1

Oggetto e obbligatorietà del servizio

1. In questo Comune è costituito il servizio obbligatorio di controllo e pulizia dei camini, ai fini della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi.
2. Il servizio riguarda:
 - pulizia e controllo delle canne fumarie in esercizio;
 - controllo delle canne fumarie dichiarate inattive.
3. Il servizio di spazzatura camini è obbligatorio su tutto il territorio comunale, ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20/08/1954 n. 24 e ss.mm. e dal presente regolamento comunale. Sono escluse dal presente regolamento le verifiche tecniche dei camini e dei canali da fumo previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art. 2

Permesso speciale

1. Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino di cui all'articolo 1 sul territorio comunale senza il permesso speciale del Sindaco, previsto dall'art. 14, comma 2, della L.R. 20/08/1954 n. 24 e ss.mm. e rilasciato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8.

Art. 3

Rilascio permesso

1. Per ottenere il permesso speciale di spazzacamino, gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, in carta legale, autocertificando i documenti atti a comprovare il possesso dei necessari titoli di professionalità e la disponibilità dell'attrezzatura necessaria.
2. La ditta deve comunque essere iscritta all'albo pubblico delle imprese artigiane. Il permesso speciale ha validità triennale.

Art. 4

Divieto

1. E' vietato a qualsiasi persona, che non sia regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 3 e del successivo articolo 8, di esercitare il servizio di pulizia dei camini nel territorio comunale.

Art. 5

Svolgimento del servizio

1. Il servizio di pulizia oggetto del presente regolamento sarà svolto dalle ditte alle quali verrà rilasciato il permesso di cui al precedente articolo 3.
2. L'Amministrazione comunale affiggerà agli albi comunali apposito avviso pubblico, indicando le ditte autorizzate cui rivolgersi per richiedere il servizio ed il periodo nel quale lo stesso sarà svolto.

Art. 6

Frequenza del servizio

1. La pulizia dei camini o canne fumarie deve avvenire almeno una volta all'anno per gli impianti che bruciano combustibili solidi e liquidi, salva la possibilità di richiedere, alle tariffe indicate, pulizia straordinarie più volte all'anno.
2. Per le canne fumarie dei combustibili gassosi il controllo va eseguito ogni tre anni.
3. I camini degli esercizi pubblici, forni, edifici industriali e dalla convivenza in genere dovranno essere puliti ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

4. Nel caso di trasformazione dell'impianto da gasolio o legna a gas – metano, si deve effettuare preventivamente un'accurata pulizia della canna fumaria, dopodichè la pulizia va ripetuta anch'essa una volta all'anno.
5. La dimostrazione del servizio eseguito è disciplinata dal successivo articolo 13.

Art. 7

Obblighi degli assuntori del servizio

1. Gli assuntori del servizio assumono a proprio carico ogni responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti, specie per quanto riguarda la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori, e per eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando di conseguenza l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
2. Il Sindaco, sentita l'organizzazione sindacale competente, può in ogni tempo revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 3 allo spazzacamino che non esegua in modo corrispondente il proprio servizio, o dia luogo a fondate lagnanze da parte dei soggetti di cui all'articolo 8, primo comma, come pure se non osservi esattamente le disposizioni previste dal presente regolamento o si renda colpevole di mancanze più gravi.
3. Il servizio deve essere reso a regola d'arte e lo spazzacamino è da ritenersi responsabile dei danni arrecati per negligenza, imprudenza, imperizia, o per violazioni a norme tecniche, legislative o regolamentari, nonché delle eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.

Art. 8

Richiesta di intervento e obblighi richiedenti

1. Sono responsabili della pulizia delle canne fumarie, da effettuarsi con la frequenza indicata all'articolo 6, i proprietari degli immobili o chi abbia altro titolo giuridico sugli stessi.
2. Il proprietario e/o l'inquilino dello stabile dovrà rivolgersi ad uno spazzacamino presente nell'elenco degli autorizzati ai sensi del precedente articolo 3, il quale dovrà ottemperare alla richiesta in tempi ragionevoli, secondo il calendario programmato e concordato con l'Amministrazione. L'intervento potrà essere effettuato dal proprietario dello stabile garantendo l'esecuzione perfetta della pulizia delle canne fumarie, fermo restando il controllo della regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.
3. I soggetti di cui al comma 1, all'atto dell'intervento di pulizia, sono tenuti, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio nel turno stabilito ed a facilitare allo spazzacamino l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da fumo.
4. In caso di necessità, lo spazzacamino è autorizzato a salire sui tetti delle case, usando i riguardi e le cautele atti ad evitare danni.
5. Qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, lo spazzacamino deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. E' dovere dei soggetti di cui al comma provvedere che, durante lo svolgimento del lavoro di pulizia dei camini, siano chiuse completamente tutte le aperture dei condotti da fumo onde evitare la penetrazione della fuliggine nei locali abitati.

Art. 9

Segnalazioni

1. L'addetto alla spazzatura dei camini ha l'obbligo di segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare tutte le circostanze e le situazioni anormali, con particolare riguardo a quelle dove possono riscontrarsi casi particolari o atti a provocare incendi.

Art. 10

Controlli

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione dell'avvenuta pulizia, nonché di far controllare in ogni momento lo stato delle canne fumarie, mediante un tecnico appositamente incaricato,

oppure stipulando apposita convenzione con il locale Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. Ove necessario, sarà fatta eseguire d'ufficio la pulizia, applicando, a carico dell'inadempiente, per le diverse operazioni le tariffe raddoppiate, ed il recupero delle spese di trasferta e di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco, oppure il costo delle prestazioni del tecnico incaricato.

2. Nel caso in cui la pulizia venga effettuata direttamente dai proprietari dello stabile, essi dovranno richiedere l'intervento di uno spazzacamino autorizzato per l'accertamento e il controllo dell'avvenuta spazzatura a regola d'arte. Per il solo controllo, sarà applicata a carico del richiedente la tariffa normale, ridotta del 50%, nel caso sia stata verificata l'avvenuta pulizia a regola d'arte, e la tariffa normale intera, se la pulizia si è dovuta ripetere.

Art. 11 **Bruciatura dei camini**

1. Nel caso in cui si debba provvedere alla bruciatura dei camini, il soggetto richiedente l'intervento deve richiedere la presenza dei Vigili del Fuoco ed è tenuto ad avvisare i proprietari degli stabili confinanti.

2. I servizi di vigilanza resi dai Vigili del fuoco in occasione di pulizia tramite bruciatura sono a pagamento, così come stabilito dalla L.R. 20/08/1954 n. 24 e dalla L.R. 26.07.1965 n. 966.

3. In ogni caso, la bruciatura è vietata durante la notte, o in caso di condizioni atmosferiche pericolose, a giudizio del Corpo dei Vigili del Fuoco.

4. Prima di procedere alla pulizia dei camini mediante bruciatura, l'addetto che vi provvede deve verificare quanto segue:

- le canne fumarie, camini e condotti da fumo devono essere isolati da materiali combustibili, come travature in legno dei solai, e dalle coperture, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore,
- i condotti non debbono presentare fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati.

Art. 12 **Tariffe**

1. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, sentita eventualmente l'Associazione provinciale dell'Artigianato, approvare le tariffe da applicare per il servizio, tariffe obbligatorie in tutto il territorio comunale.

2. La ditta, per il servizio di pulitura dei camini e per le altre prestazioni contemplate dal presente regolamento, è tenuta a chiedere agli utenti solo ed esclusivamente tali compensi, eventualmente chiedendo un'importo aggiuntivo per servizi extra (ad esempio: pulitura stufa).

Art. 13 **Registro**

1. Ogni ditta che effettua il servizio dovrà tenere aggiornato il registro delle abitazioni nelle quali ha effettuato la pulizia, segnalando per ogni edificio il numero di camini puliti ed altri eventuali controlli effettuati.

2. Il registro dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome utente
- ubicazione dell'immobile
- data dell'intervento
- qualità delle prestazioni del servizio reso
- eventuali osservazioni circa lo stato di manutenzione della canna fumaria
- corrispettivo riscosso
- firma della ditta e del soggetto che ha richiesto l'intervento o suo rappresentante, a dimostrazione del servizio eseguito.

Art. 14
Assicurazione

1. A garanzia dei rischi e delle possibilità derivanti dall'esercizio dell'incarico, ogni spazzacamino autorizzato dovrà dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di aver stipulato apposita polizza assicurativa per:

- infortuni sul lavoro INAIL,
- responsabilità civile verso terzi con massimali congrui, stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. Copia della polizza è trasmessa all'Amministrazione comunale.

Art. 15
Sanzioni amministrative

1. I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge.